



PROTEZIONE CYBER

Contratto di assicurazione per la tutela dai danni che possono riguardare l'uso di strumenti digitali e l'utilizzo del web nell'ambito della vita privata

SET INFORMATIVO

Il presente SET INFORMATIVO comprende

- **Documento Informativo Precontrattuale** (DIP Protezione Cyber) – Edizione CRSMO08927DUE0226
- **Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo** (DIP Aggiuntivo Protezione Cyber) – Edizione CRSMO08927DUE0226
- **Condizioni di Assicurazione** comprensive di **Glossario** (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”) – Edizione CRSMO08927T0226
- **Fac - Simile del Modulo di Proposta di Assicurazione**

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e da leggere attentamente.

Edizione CRSMO08927XUE0226
Data di ultimo aggiornamento 10 febbraio 2026

Contratto di assicurazione per la tutela dai danni che possono riguardare l'uso di strumenti digitali e l'utilizzo del web nell'ambito della vita privata



Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A.

Prodotto: **Protezione Cyber**

Data ultimo aggiornamento: 10/02/2026

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza facoltativa è destinata a singoli individui o famiglie, che vogliono tutelare il proprio patrimonio dai rischi, che l'assicurato corre nell'ambito della sua vita privata, legati all'utilizzo del web e da possibili frodi commesse da terzi, siano essi noti o ignoti, mediante l'utilizzo di strumenti digitali.



Che cosa è assicurato?

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto, catalogate in sezioni dedicate.

Sezione **Perdite Pecuniarie**

✓ Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato nel caso in cui gli sono sottratte somme di denaro in seguito a furto o clonazione di carte di pagamento, furto d'identità oppure in caso di frodi subite nell'effettuare acquisti online.

Sezione **Responsabilità Civile**

✓ Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato e il suo nucleo familiare di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi a seguito di attacco cyber (ad esempio in caso di trasmissione di malware, uso improprio di materiale protetto da copyright o violazione della privacy).

Sezione **Tutela Legale**

✓ Credemassicurazioni tiene indenne l'Assicurato dalle spese sostenute per l'assistenza di un legale a fronte di vertenze relative all'utilizzo del web, ad acquisti online o altre frodi subite mediante l'utilizzo di strumenti digitali.

Sezione **Assistenza**

✓ Credemassicurazioni eroga prestazioni all'Assicurato volte ad affrontare emergenze di tipo informatico a seguito di attacco cyber, imprevisti in viaggio in caso di frodi nella prenotazione online di pacchetti vacanze o in caso necessiti di un supporto a seguito di molestie, cyberbullismo, cyberstalking, subiti attraverso gli strumenti della rete e/o revenge porn.

Le garanzie formano un unico pacchetto di coperture

La polizza copre il contraente e il suo nucleo familiare, purché i componenti risultano censiti nel certificato di stato famiglia.



Che cosa non è assicurato?

Questa polizza copre esclusivamente i rischi che l'assicurato corre nell'ambito della sua vita privata e sono esclusi i rischi professionali.

Sezione **Perdite Pecuniarie** - sono sempre escluse le Perdite Pecuniarie che si verificano in occasione di:

- ✗ atti di guerra, tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità;
- ✗ esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni atomiche o da elettromagnetismo.
- ✗ Tale garanzia non opera in caso di dolo del Contraente/Assicurato; le esclusioni sopra elencate non sono operanti se il Contraente/Assicurato prova che il Sinistro non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.

Sezione **Responsabilità Civile** - le garanzie non sono valide per i danni e Perdite Pecuniarie derivanti da:

- ✗ svolgimento di attività professionali e/o che generano reddito anche in maniera occasionale;
- ✗ diffusione di dati che sono custoditi presso terzi, utilizzando ad esempio un servizio di "cloud".

Sezione **Tutela Legale** - le garanzie non operano per i sinistri relativi a:

- ✗ diritto di famiglia, successioni e donazioni; materia fiscale o amministrativa;
- ✗ fatti volontari degli assicurati; casi di adesione a class action;
- ✗ casi di difesa penale per reati di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale; difesa penale per abuso di minori.

Sezione **Assistenza** - le prestazioni non sono erogate se il sinistro è conseguenza diretta di:

- ✗ trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche;
- ✗ stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari;
- ✗ eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- ✗ atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

Per alcuni eventi l'indennizzo può avere dei limiti inferiori al massimale. Inoltre, possono essere previsti franchigie e scoperti.

- ! Nello specifico, per quanto riguarda la **Sezione "Responsabilità Civile"**, è presente un limite di indennizzo pari a € 10.000 per Annualità Assicurativa in riferimento ai seguenti rischi assicurati: **i)** Responsabilità civile derivante all'Assicurato da uso improprio di materiale protetto da copyright e/o diritto d'autore; **ii)** Responsabilità civile derivante all'Assicurato per pubblicazione di contenuti che cagionino a Terzi un danno di immagine; **iii)** Responsabilità civile derivante all'Assicurato per violazione della privacy di Terzi; **iv)** Responsabilità civile derivante all'Assicurato per Diffusione di Dati Personali.
- ! Relativamente, invece, alla **Sezione "Tutela Legale"**, è presente un limite di indennizzo pari ad un Massimale di € 10.000 per singolo Sinistro, con un Massimale di € 50.000 per Annualità Assicurativa in riferimento al rischio assicurato relativo alla tutela legale stessa.



Dove vale la copertura?

- ✓ Sezione **Perdite Pecuniarie** e **Tutela Legale**: sono coperte le spese sostenute per i sinistri accaduti in tutto il mondo sempreché il foro competente si trova in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Sezione **Responsabilità Civile**: l'assicurazione vale per i comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e per i sinistri verificatisi nelle medesime aree geografiche.
- ✓ Sezione **Assistenza**: le prestazioni di assistenza informatica e assistenza alla persona sono valide nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le prestazioni di assistenza in viaggio sono valide in tutto il Mondo, ma non sono garantite nei Paesi in stato belligeranza dichiarata o di fatto.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto e nel caso è presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e/o la variazione della tua attività professionale e/o trasferimento della tua residenza fuori dal territorio italiano. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ed essere causa di annullamento del contratto. L'Assicurato è tenuto a consentire a Credemassicurazioni di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascuno periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all'addebito diretto sul tuo c/c bancario.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di "decorrenza" indicato nel modulo di Accettazione della Proposta se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza per una durata pari ad un anno e così in seguito.



Come posso disdire la polizza?

Hai la facoltà di esercitare il **diritto di recesso**, entro il termine di 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione. Inoltre, è possibile non dar corso al tacito rinnovo del contratto mediante **disdetta** da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assicurazione.

Per esercitare tali diritti devi inviare, entro i termini predetti, una comunicazione a Credemassicurazioni con le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione (raccomandata A/R, PEC, per il tramite dell'Intermediario). In caso di recesso, ti è restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l'esercizio di tali diritti non è addebitato alcun costo.

Contratto di assicurazione per la tutela dai danni che possono riguardare l'uso di strumenti digitali e l'utilizzo del web nell'ambito della vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Protezione Cyber

Data di aggiornamento: 10/02/2026

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (Italia); tel. **800 27.33.36**; sito internet: www.credemassicurazioni.it; e-mail: info@credemassicurazioni.it; PEC: info@pec.credemassicurazioni.it. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n.1.00131. Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2024, ammonta a € 89,0 milioni; il risultato economico di periodo, alla medesima data, ammonta a € 15,6 milioni. L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 364,2% se consideriamo il Requisito Patrimoniale di Solvibilità e pari al 809,3% se consideriamo il Requisito Patrimoniale Minimo. I dati esposti sono consultabili nella relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (<https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/bilanci-e-SFCR.html>)

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono esposte di seguito maggiori informazioni relativamente alla Sezione "**Responsabilità Civile**" e "**Tutela Legale**".

Sezione **Responsabilità Civile**

Non sono considerati terzi:

- ✗ il coniuge o il convivente more-uxorio, i genitori e i figli dell'assicurato;
- ✗ i parenti e gli affini conviventi in base allo stato di famiglia dell'assicurato;
- ✗ chiunque altro risulti convivente dell'assicurato sulla base dello stato di famiglia.

Sezione **Tutela Legale**

Non sono coperti i sinistri:

- ✗ da fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- ✗ da attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
- ✗ da fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ✗ da fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
- ✗ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005);

	<ul style="list-style-type: none"> ✗ da esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa; ✗ da controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva; ✗ da immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'assicurato; ✗ da compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali. <p>Credemassicurazioni non copre le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✗ compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite; ✗ compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; ✗ compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG; ✗ spese per l'indennità di trasferta; ✗ spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro; ✗ spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; ✗ imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; ✗ multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; ✗ spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali; ✗ spese non concordate con ARAG; ✗ in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.
--	--



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si riporta nelle seguenti tabelle il riepilogo di franchigie e limiti di indennizzo relativamente alla sezione **"Perdite Pecuniarie"** e **"Assistenza"**.

Sezione **Perdite Pecuniarie**

Rischio Assicurato	Franchigia	Limiti di Indennizzo
Furto di Carte di Credito e Carte di Debito	€ 100 per Sinistro	Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta per Annualità Assicurativa
Clonazione di Carte di Credito e Carte di Debito	€ 100 per Sinistro	Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta per Annualità Assicurativa
Acquisti On-line	€ 100 per Sinistro	50% del Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta per Annualità Assicurativa
Furto di Identità	€ 100 per Sinistro	Per Annualità Assicurativa: a. 50% del Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta in caso di utilizzo fraudolento da parte di terzi di codici di accesso dell'Assicurato a piattaforme o siti internet per acquistare illecitamente beni o servizi; b. 100% del Massimale indicato sul modulo di Accettazione della Proposta in caso di utilizzo fraudolento da parte di Terzi di documenti di identità falsificati e contenenti i Dati Personali dell'Assicurato, per accedere illecitamente a linee di credito.

Sezione **Assistenza**

Assistenza Informatica	Limite dei costi a carico di Credemassicurazioni
Recupero Dati Informatici	€ 500 per Sinistro
Cancellazione Dati Informatici da supporti danneggiati	€ 500 per Sinistro
Reperimento specialisti e consulenza informatica	-
Assistenza in Viaggio	Limite dei costi a carico di Credemassicurazioni
Anticipo spese di prima necessità	€ 1.500 per Sinistro
Rientro anticipato o proseguimento del viaggio	€ 500 per Sinistro

Pernottamento in hotel	€ 300 per Sinistro
Interprete a disposizione all'estero	€ 300 per Sinistro
Assistenza alla Persona	Limite dei costi a carico di Credemassicurazioni
Supporto psicologico	€ 800 per Annualità Assicurativa



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato a singoli individui o famiglie, che vogliono tutelare il proprio patrimonio dai rischi legati all'utilizzo del web e da possibili frodi commesse da terzi, siano essi noti o ignoti, mediante l'utilizzo di strumenti digitali. La copertura opera sull'intero nucleo familiare (così come definito nello stato di famiglia) ed è quindi idonea anche per genitori che vogliono tutelarsi rispetto al possibile utilizzo improprio del web da parte dei figli minori, per i quali sono responsabili. Il prodotto copre esclusivamente i rischi che l'assicurato corre nell'ambito della sua vita privata e non connessi al mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti con Credito Emiliano.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione come riportati nella seguente tabella, espressi in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.

Tipologia di costo	% del premio versato (al netto delle imposte)
Costi di intermediazione	30%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	È possibile presentare un reclamo all'impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia; e-mail: reclami@credemassicurazioni.it oppure compilando l'apposito form presente all'indirizzo internet: https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/segnalazione-reclami.html La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto sono applicate le seguenti aliquote d'imposta: i) per le garanzie della sezione Responsabilità Civile: 22,25% di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M.; ii) per le garanzie delle sezioni Perdite Pecuniarie e Tutela Legale: 21,25%; iii) per le garanzie della sezione Assistenza: 10,00%.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se sei stato affetto da patologie oncologiche il cui trattamento attivo si è concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non sei tenuto a fornire informazioni, né a subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica), in merito a questa progressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet al seguente link https://www.credemassicurazioni.it/content/credemassicurazioni/it/home/oblio-oncologico.html
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Se prima della stipula o del rinnovo del contratto hai fornito informazioni sul tuo stato di salute relative a patologie oncologiche da cui sei stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si è concluso senza episodi di recidiva, puoi inviare tempestivamente a Credemassicurazioni, o all'intermediario, la certificazione che ti è stata rilasciata, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica progressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL'ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



PROTEZIONE CYBER

Contratto di assicurazione per la tutela dai danni che possono riguardare l'uso di strumenti digitali e l'utilizzo del web nell'ambito della vita privata

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI GLOSSARIO

Da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione della polizza e da leggere attentamente.

INTRODUZIONE

Questo prodotto offre garanzie assicurative per tutelarti dai rischi digitali e connessi all'utilizzo del web nella tua vita privata. La *Polizza* tutela anche tutto il tuo *Nucleo Familiare*, purché i componenti risultino censiti nel certificato di stato famiglia. Sono, quindi, inclusi anche i figli minori che, con maggior probabilità, possono approcciarsi al web in maniera impropria.



QUESTO PRODOTTO FA PER TE SE:

- Possiedi dei devices informatici (smartphone, tablet, pc, ...) con connessione web
- Utilizzi carte di pagamento anche per acquisti online
- Vuoi tutelare anche i membri del tuo nucleo familiare



QUESTO PRODOTTO NON FA PER TE SE:

- Non possiedi devices informatici (smartphone, tablet, pc...)
- Non possiedi carte di pagamento
- Cerchi una copertura assicurativa per la tua attività professionale

GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO

Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle *Condizioni di Assicurazione* e riporta il testo degli articoli del Codice Civile citati.

LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il documento è organizzato nel seguente modo:

Norme comuni a tutte le garanzie

Sono norme che regolano l'assicurazione in generale.

SEZIONI

Il prodotto è composto da un unico pacchetto di garanzie, organizzate in sezioni in cui sono illustrate le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di *Sinistro*.

La **SEZIONE "PERDITE PECUNIARIE"** contiene le garanzie per tenere indenne l'*Assicurato* nel caso in cui sono sottratte somme di denaro in seguito a *Furto* o *Clonazione* di carte di pagamento, *Furto* d'identità oppure in caso di frodi subite nell'effettuare acquisti online.

La **SEZIONE "RESPONSABILITÀ CIVILE"** contiene le garanzie per tutelarsi da eventuali richieste di risarcimento che possono conseguire nel caso si provocano involontariamente *Danni a Terzi*, ad esempio in caso di trasmissione di malware, uso improprio di materiale protetto da copyright o violazione della privacy.

La **SEZIONE "TUTELA LEGALE"** contiene la garanzia per tenere indenne l'*Assicurato* dalle spese sostenute per l'assistenza di un legale a fronte di *Vertenze* relative all'utilizzo del web, ad acquisti online o altre frodi subite mediante l'utilizzo di strumenti digitali.

La **SEZIONE "ASSISTENZA"** contiene le garanzie volte ad affrontare in modo rapido ed efficace emergenze di tipo informatico o imprevisti in viaggio, in caso di frodi nella prenotazione online di pacchetti vacanze.

Ti ricordiamo che il pagamento del *Sinistro* è corrisposto nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che trovi in queste sezioni.

INFORMAZIONI UTILI






















Le parti evidenziate in questo modo sono quelle da leggere attentamente.

HAI BISOGNI DI AIUTO?

CONTATTI UTILI

Assistenza informatica e alla persona attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno	800 - 89.69.91 ESTERO +39 011- 7425566
Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00)	800 - 27.33.36
ARAGTEL - servizio di assistenza telefonica per informazioni sulla garanzia Tutela Legale Cyber (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00)	800 - 50.80.08

Indice

GLOSSARIO		1
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE		1
	1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE	1
	2 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE	1
	3 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE	2
	4 INFORMAZIONI SUL PREMIO	3
	5 DOVE VALE LA COPERTURA	3
	6 ALTRE INFORMAZIONI	4
	7 COMUNICAZIONI	4
SEZIONE PERDITE PECUNIARIE		5
	8 CHE COSA POSSO ASSICURARE	5
	9 CHE COSA NON È ASSICURATO	6
	10 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	6
	11 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	7
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		8
	12 CHE COSA POSSO ASSICURARE	8
	13 CHE COSA NON È ASSICURATO	8
	14 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	9
	15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	9
SEZIONE TUTELA LEGALE		10
	16 CHE COSA POSSO ASSICURARE	10
	17 CHE COSA NON È ASSICURATO	12
	18 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	13
	19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	13
SEZIONE ASSISTENZA		15
	20 CHE COSA POSSO ASSICURARE	15
	21 CHE COSA NON È ASSICURATO	17
	22 LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI	17
	23 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	17
ALLEGATI		
FAC SIMILE MODULO DI PROPOSTA		

GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in *Polizza* che sono evidenziati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo. Le definizioni s'intendono sia al singolare sia al plurale.

ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA

Documento sottoscritto da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario*, che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo, che attesta l'accettazione della *Proposta* e che determina la *Conclusione del Contratto*.

ANNUALITÀ ASSICURATIVA

Il periodo compreso tra la data di effetto dell'*Assicurazione* (giorno di *Decorrenza*) e la data di prima scadenza, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'assicurazione.

ARAG

ARAG SE, sede in Viale del Commercio, 59 – 37135 Verona, società alla quale *Credemassicurazioni* ha affidato la gestione delle prestazioni delle garanzie relative alla sezione Tutela Legale.

AREA RISERVATA

Area personale, a disposizione del *Contraente*, presente sul sito di *Credemassicurazioni*

ASSICURATO

La persona fisica, residente in Italia, il cui interesse è protetto dall'*Assicurazione*, individuato sul modulo di *Accettazione della Proposta* e i componenti del suo *Nucleo Familiare* risultanti dal certificato di stato famiglia.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

ASSISTENZA

Le prestazioni di immediato aiuto che *Credemassicurazioni* si impegna a fornire all'*Assicurato* nel caso in cui lo stesso si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento previsto in garanzia dall'assicurazione.

ATTACCO CYBER

Qualunque manovra, impiegata da individui o organizzazioni, che colpisce o viola sistemi informativi, infrastrutture, reti di calcolatori e/o dispositivi elettronici personali tramite atti malevoli, provenienti generalmente da una fonte anonima, finalizzati al *Furto*, alterazione o distruzione di specifici dati o obiettivi.

BLUE ASSISTANCE

Blue Assistance S.p.A. è la società di servizi, facente parte di Reale Group, che provvede, per conto di *Credemassicurazioni*, alla gestione dei Sinistri della sezione "Assistenza".

CARTA DI CREDITO

Strumento di pagamento elettronico costituito da una carta di materia plastica che genera per l'utente un addebito in un tempo differito. Tale carta dispone di un dispositivo per il riconoscimento dei dati identificativi del titolare e dell'istituto bancario o finanziario emittente memorizzati su banda magnetica e/o chip. Si intendono comprese le carte multifunzione.

CARTA DI DEBITO

La carta di debito è uno strumento di pagamento elettronico, costituito da materia plastica, che prevede l'addebito delle cifre spese sul conto corrente bancario del titolare, insieme all'esecuzione dell'operazione. Si intendono comprese le carte multifunzione.

CENTRALE OPERATIVA

La centrale operativa di *Blue Assistance* che organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di *Assistenza* previsti in *Polizza*.

CLONAZIONE

Riproduzione fraudolenta della *Carta di Debito* e/o della *Carta di Credito* necessaria per effettuare illecitamente prelievi o acquisti, compiuta anche con l'utilizzo di dispositivi elettronici fissi o portatili.

COMPAGNIA

Credemassicurazioni

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Momento in cui il *Contraente* riceve l'*Accettazione della Proposta* sottoscritta da parte di *Credemassicurazioni* o dell'*Intermediario* che agisce in nome e per conto di *Credemassicurazioni* anche ai fini della conclusione del contratto assicurativo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

La persona fisica, con residenza in Italia, che ha stipulato il contratto di assicurazione e sottoscritto la *Proposta di Assicurazione*.

COSE

Gli oggetti materiali, mobili e immobili, e gli animali.

CREDEMASSICURAZIONI

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Luigi Sani 3, 42121 Reggio Emilia.

CYBERBULLISMO

Attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete che avviene tra minorenni, tra adulti o tra un adulto e un minorenne.

CYBERSTALKING

Serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, detto stalker, che, mediante gli strumenti della rete, affliggono un'altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, compromettendone lo svolgimento della normale vita quotidiana.

DATI PERSONALI

Qualunque informazione o immagine relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

DATI INFORMATICI

Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi, memorizzate su disco fisso o su supporti. Il software non rientra nella presente definizione.

DECORRENZA

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la *Polizza* ha effetto, a condizione che sia stato pagato il *Premio* pattuito.

DIFFUSIONE

Dare conoscenza dei *Dati Personali* a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

ESCLUSIONE

Rischi esclusi relativi alla copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione

FASE GIUDIZIALE

La fase della *Vertenza* che si svolge davanti all'autorità giudiziaria.

FASE STRAGIUDIZIALE

La fase della *Vertenza* finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti, anche con la mediazione e la negoziazione assistita, senza l'intervento dell'autorità giudiziaria.

FATTO ILLECITO

L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge.

FRANCHIGIA

La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull'ammontare del danno totale che

rimane a carico dell'Assicurato e che quindi non viene indennizzata da *Credemassicurazioni*.

FURTO

Sottrazione di *Cose mobili* altrui al fine di trarne profitto per sé o per gli altri, sono comprese le copie o l'appropriazione illecita di *Dati Personali* dell'Assicurato

INDENNIZZO

La somma dovuta da *Credemassicurazioni*, in base ad una copertura prevista dall'Assicurazione e indicata sul modulo di *Accettazione della Proposta*, a seguito del verificarsi di un *Sinistro*.

INTERMEDIARIO

Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.

Per la presente assicurazione si intende Credito Emiliano S.p.A., con sede in Via Emilia San Pietro, 4 - 42121 Reggio Emilia, iscritta al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione al n° D000059474.

LIMITE DI INDENNIZZO

Importo massimo che *Credemassicurazioni* si impegna a corrispondere in caso di *Sinistro* in relazione a specifiche garanzie; esso non va comunque ad incrementare la *Somma Assicurata*.

MASSIMALE

Somma Assicurata

MOLESTIE

Serie di comportamenti che arrecano disturbo, fastidio, disagio fino a limitare il pieno esercizio dei diritti altrui.

NUCLEO FAMILIARE

I familiari (incluso il convivente more uxorio) del *Contraente* che risultino, al momento del *Sinistro*, iscritti nel certificato anagrafico di stato di famiglia dello stesso.

PARTI

Il *Contraente* e *Credemassicurazioni*.

PERDITE PECUNIARIE

Per la sezione Responsabilità Civile: il pregiudizio economico risarcibile a termini di legge, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a *Cose*.

Per la sezione Perdite Pecuniarie: il pregiudizio economico indennizzabile a termini di *Polizza*, che non sia conseguenza di morte o di lesioni a persone o di danneggiamenti a *Cose*.

PERITO

L'esperto incaricato da una delle *Parti* (C.T.P. consulente tecnico di parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

POLIZZA

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

PREMIO

Somma di denaro dovuta dal *Contraente* a *Credemassicurazioni* in relazione alla copertura prestata.

PRESCRIZIONE

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

PROCEDIMENTO PENALE

Serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un *Reato* previsto come tale dalla legge penale e debba perciò soggiacere alla relativa pena. Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.

PROPOSTA - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

Documento sottoscritto dal *Contraente* con il quale egli manifesta a *Credemassicurazioni* la volontà di concludere l'*Assicurazione* in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Tale documento indica espressamente le garanzie acquistate e contiene dichiarazioni rilevanti ai fini della validità delle *Coperture*.

REATO

Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

REVENGE PORN

Diffusione di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, al fine di recare loro nocumento.

RECESSO

Diritto del *Contraente* di recedere dalla *Polizza* di assicurazione e farne cessare gli effetti.

RICHIESTA DI RISARCIMENTO

Qualsiasi richiesta da parte di un *Terzo* nei confronti dell'*Assicurato*, di risarcimento dei danni, anche mediante avvio di un procedimento civile o amministrativo.

SERVIZIO DI “FIRMA ELETTRONICA”

Servizio attivabile da parte del *Contraente* presso l'*Intermediario* al fine di sottoscrivere, in modalità elettronica e/o digitale, documentazione precontrattuale e/o contrattuale e/o relativa a singole operazioni. Tale servizio include anche la possibilità per il *Contraente* di ricevere la documentazione in formato elettronico attraverso i canali digitali dell'*Intermediario* scelti dal *Contraente*, mediante supporto durevole non cartaceo o sito web. Per i dettagli relativi alle modalità di attivazione, di utilizzo e di funzionamento del Servizio di “Firma Elettronica” si fa espresso rinvio alle relative condizioni contrattuali.

SINISTRO

Verificarsi dell'evento dannoso previsto dalla *Polizza* e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

SOMMA ASSICURATA

La somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* presta la garanzia. Per la sezione “Assistenza”, la somma fino alla concorrenza della quale *Credemassicurazioni* eroga le prestazioni.

SPESE DI GIUSTIZIA

Le spese definite dal D.P.R. n. 115/2002

SPESE DI SOCCOMBENZA

Le spese che il giudice con la sentenza che chiude il processo pone a carico della parte soccombente per rimborsare le spese processuali alla parte vittoriosa.

TERZI

Soggetti estranei alle *Parti* tra cui intercorre un rapporto giuridico.

VERTENZA

Il conflitto di pretese tra *Assicurato* e controparte o altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa.

GLOSSARIO GIURIDICO

In questo glossario vengono riportati gli articoli del Codice Civile indicati nelle *Condizioni di Assicurazione* in corsivo.

ART. 1284 SAGGIO DEGLI INTERESSI

“Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui

il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo.

Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale. Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale.”

ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE

“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”

ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE

“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”

ART. 1897 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

“Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.”

ART. 1898 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

“Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.

Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.”

ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di

diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”

Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente], la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1910 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

ART. 1915 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI AVVISO O DI SALVATAGGIO

“L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità. Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.”

ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE

“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Norme comuni a tutte le garanzie



1 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni del *Contraente* devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* o alla prestazione, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile.

Articolo 1893 del Codice Civile: cosa vuol dire?

È importante che il *Contraente* dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio e calcolare il Premio dovuto che possa tutelare il *Contraente* al meglio.

In caso di difformità delle dichiarazioni fornite, Credemassicurazioni ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:

- Trattenere i Premi versati
- Chiedere l'annullamento del contratto
- Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
- Pagare parzialmente l'*Indennizzo* o non pagarlo per intero

Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.

Se il *Contraente* trasferisca la propria residenza fuori dal territorio italiano, lo deve comunicare immediatamente a *Credemassicurazioni* e, come indicato al successivo art. 3.3 – Cessazione della polizza, le garanzie di polizza cessano a partire dalle ore 24:00 del giorno in cui si è perfezionato il trasferimento di residenza fuori dal territorio italiano. Se il *Contraente* non comunica immediatamente a *Credemassicurazioni* tale trasferimento, ferma restando la cessazione delle garanzie assicurative e la risoluzione di diritto del contratto, è tenuto a tenere indenne *Credemassicurazioni* da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che può derivare da tale inadempimento.

1.2 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Se nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio, rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il *Contraente* deve darne immediata comunicazione scritta a *Credemassicurazioni*.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*Indennizzo* o alla prestazione e la stessa cessazione dell'*Assicurazione* ai sensi e per gli effetti dell'art.1898 del Codice Civile.

1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

In caso di diminuzione del rischio *Credemassicurazioni* è tenuta a ridurre il *Premio* successivamente alla comunicazione, come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile, rinunciando al relativo diritto di *Recesso*.

2 EFFICACIA DELL'ASSICURAZIONE



2.1 CONCLUSIONE, DECORRENZA, DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Il contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del *Contraente*, dell'*Accettazione della Proposta*. Il *Contraente* può utilizzare il Servizio di "Firma Elettronica" ai fini della sottoscrizione della *Proposta* e, quindi, ai fini della *Conclusioni del Contratto*.

L'*Assicurazione* è attiva dalle ore 24 del giorno di *Decorrenza* indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta* se il *Premio* è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza.

In mancanza di disdetta, l'Assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una durata pari ad un anno e così in seguito.

2.2 TACITO RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE

In assenza di disdetta, l'Assicurazione si rinnova automaticamente alla scadenza per un anno e così in seguito per ogni scadenza annuale.

Si ricorda la facoltà del *Contraente* di non rinnovare la polizza disdettandola come previsto al successivo articolo 3.2 - Disdetta della *Polizza*.



3 RECESSO, DISDETTA E CESSAZIONE

3.1 RECESSO

3.1.1 FACOLTÀ DI RECESSO

Il *Contraente* può recedere dalla *Polizza* entro 60 giorni dalla data di *Decorrenza*.

Il *Recesso* ha l'effetto di liberare le *Parti* da qualsiasi obbligazione derivante dall'assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui *Credemassicurazioni* riceve la comunicazione di *Recesso*.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di *Recesso* è rimborsato al *Contraente* il *Premio* pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di *Credemassicurazioni* di trattenere il rateo di *Premio* corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Per l'esercizio del diritto di *Recesso* non è addebitato alcun costo a carico del *Contraente*.

3.1.2 RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

Dopo ogni *Sinistro* denunciato nei termini di *Polizza* e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'*Indennizzo* o alla prestazione, il *Contraente* o *Credemassicurazioni* possono recedere dal contratto, con preavviso di 30 giorni. Nel solo caso di *Recesso* esercitato da *Credemassicurazioni*, questa rimborsa al *Contraente*, entro 15 giorni dalla data di efficacia del *Recesso*, la parte di *Premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

3.1.3 MODALITÀ PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO

Per esercitare tale diritto il *Contraente* può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto 3.1.1 e 3.1.2:

- i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di *Credemassicurazioni*, a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno così come attestata dal timbro postale
- ii. Nel caso in cui il *Contraente* preferisca l'utilizzo della comunicazione in formato elettronico devono essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell'indirizzo e-mail PEC
- iii. Recapitare una lettera consegnandola a mano presso la sede di *Credemassicurazioni* o ad una filiale dell'*Intermediario*, nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento rispettivamente apposta da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*

3.2 DISDETTA DELLA POLIZZA

La disdetta può essere esercitata, sia da parte del *Contraente* sia da parte di *Credemassicurazioni*, mediante lettera raccomandata, spedita:

- Nel caso di disdetta data dal *Contraente*, alla sede di *Credemassicurazioni* o ad una filiale dell'*Intermediario* almeno 15 giorni prima della scadenza
- Nel caso di disdetta data da *Credemassicurazioni*, all'ultimo domicilio noto del *Contraente* risultante a *Credemassicurazioni* almeno 15 giorni prima della scadenza

Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il *Contraente* può comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da *Credemassicurazioni* o dall'*Intermediario*), inoltrati alla sede di *Credemassicurazioni* o all'*Intermediario* presso il quale è stato sottoscritto il modulo di *Accettazione della Proposta*.

Nel caso in cui il *Contraente* preferisce l'utilizzo della comunicazione in formato elettronico devono essere rispettati i requisiti della firma digitale e dell'indirizzo e-mail PEC.

La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.

3.3 CESSAZIONE DELLA POLIZZA

La *Polizza* cessa anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- Trasferimento della residenza del *Contraente* al di fuori dal territorio italiano
- Ricezione da parte di *Credemassicurazioni* della comunicazione di *Recesso*
- Mancato pagamento del *Premio*, come indicato al successivo articolo 4.1 - Pagamento del *Premio*

Al *Contraente* è restituito il premio versato, al netto delle imposte di legge, relativo al periodo per il quale le garanzie non hanno avuto effetto.



4 INFORMAZIONI SUL PREMIO

4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO

Il *Premio* pattuito è dovuto per intero ed in un'unica soluzione dal *Contraente* alla data di *Decorrenza* riportata sul modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il *Premio* deve essere pagato a *Credemassicurazioni* per gli importi e nelle modalità indicante nel modulo di *Accettazione della Proposta*.

Il pagamento del *Premio* avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all'incasso appositamente conferito dal *Contraente* a *Credemassicurazioni*.

Se il *Contraente* non paga il *Premio*, l'*Assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di *Credemassicurazioni* al pagamento dei Premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Articolo 1901 del Codice Civile: cosa vuol dire?

Se il pagamento del Premio non va a buon fine entro 15 giorni, la Polizza non può essere considerata valida e, in caso di Sinistro, *Credemassicurazioni* non può effettuare alcun Indennizzo per i Sinistri occorsi dopo la scadenza.

I *Premi* successivi al primo devono essere pagati dal *Contraente* esclusivamente tramite addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.). Pertanto, il *Contraente* conferisce mandato a *Credemassicurazioni*, tramite la sottoscrizione di un apposito modulo, ad addebitare i *Premi* successivi al primo per le scadenze previste, sul proprio conto corrente mediante autorizzazione di addebito bancario continuativo a mezzo SEPA Direct Debit (S.D.D.).

Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.

4.2 REGIME FISCALE

Al contratto sono applicate le seguenti aliquote d'imposta:

- Per le garanzie della sezione Responsabilità Civile: 22,25% di cui l'1% per contributi antiracket e antiusura nei limiti di cui al D.M.
- Per le garanzie delle sezioni *Perdite Pecuniarie* e Tutela Legale: 21,25%
- Per le garanzie della sezione *Assistenza*: 10,00%

5 DOVE VALE LA COPERTURA



5.1 DOVE VALE LA COPERTURA

Per le garanzie della sezione "*Perdite Pecuniarie*", l'*Assicurazione* è prestata per i *Sinistri* accaduti in tutto il mondo sempreché il foro competente si trovi in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per le garanzie della sezione "*Responsabilità Civile*", l'*Assicurazione* vale per i comportamenti colposi posti in essere in Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino e per i *Sinistri* verificatisi nelle medesime aree geografiche.

Per la sezione “Tutela Legale”, la garanzia opera per i *Sinistri* avvenuti in tutto il mondo purché l'ufficio giudiziario competente si trovi in uno dei seguenti paesi: Unione Europea, Regno Unito, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per la sezione “Assistenza”, le prestazioni di assistenza informatica e assistenza alla persona sono valide in Italia e si intendono operanti nei seguenti Paesi: Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Le prestazioni di assistenza in viaggio sono valide in tutto il Mondo, ma non sono garantite nei Paesi in stato belligeranza dichiarata o di fatto.



6 ALTRE INFORMAZIONI

6.1 CONTROVERSIE

Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente*.

6.2 ALTRI CONTRATTI ASSICURATIVI

Il *Contraente* deve dare comunicazione per iscritto a *Credemassicurazioni* in merito all'esistenza e la successiva stipulazione di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio. In caso di *Sinistro*, il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

6.3 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

6.4 PRESCRIZIONE

Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Articolo 2952 del Codice Civile: Cosa vuol dire?

Per il prodotto “Protezione Cyber” l'Assicurato può chiedere l'Indennizzo a *Credemassicurazioni* entro 2 (due) anni da quando si è verificato il *Sinistro*.



7 COMUNICAZIONI

7.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del *Contraente* a *Credemassicurazioni* relative al presente contratto devono essere in forma scritta e indirizzate a:

Credemassicurazioni S.p.A.

Via Luigi Sani, 3 - 42121 Reggio Emilia (RE) - ITALIA.

e-mail: info@credemassicurazioni.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): info@pec.credemassicurazioni.it

7.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE

Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, alla residenza del *Contraente*.

In caso di *Sinistro*, lo scambio di informazioni tra *Credemassicurazioni* e l'Assicurato può avvenire anche tramite l'utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).

7.3 AREA RISERVATA - HOME INSURANCE

Sul sito internet di *Credemassicurazioni* (www.credemassicurazioni.it), il *Contraente* può accedere all' *Area Riservata* per:

- Visualizzare le coperture assicurative in essere

- Scaricare le condizioni dei prodotti sottoscritti
- Verificare lo stato dei pagamenti e le relative scadenze
- Richiedere la modifica dei dati personali
- Richiedere il pagamento del premio successivo al primo (se previsto)
- Inoltrare la denuncia di un Sinistro

L'accesso richiede credenziali personali fornite da *Credemassicurazioni*, senza costi aggiuntivi.

SEZIONE **PERDITE PECUNIARIE**



8 CHE COSA POSSO ASSICURARE

8.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni indennizza le *Perdite Pecuniarie* conseguenti al verificarsi di uno degli eventi sotto indicati:

A. Furto di Carte di Credito e Carte di Debito

Credemassicurazioni indennizza le *Perdite Pecuniarie* corrispondenti ai prelievi ed agli acquisti illeciti compiuti da *Terzi* con le *Carte di Debito* e *Carte di Credito* sottratte all'*Assicurato* nel periodo di validità della *Polizza*.

La sottrazione e l'utilizzo illecito devono avvenire in vigenza di copertura assicurativa.

La garanzia opera per gli importi che non risultano recuperabili dopo che l'*Assicurato* ha dato seguito a tutte le procedure necessarie al recupero delle somme illecitamente sottratte, ivi compresi i casi in cui l'assistenza legale prevista dalla presente *Polizza* ed attivata dal *Contraente*:

- Non prenda in carico il caso
- Non determina il recupero totale delle *Perdite Pecuniarie*

La garanzia non opera in caso di danni indiretti e qualsiasi altro costo diverso dagli addebiti conseguenti ad acquisti o prelievi illeciti.

B. Clonazione di Carte di Credito e Carte di Debito

Credemassicurazioni indennizza le *Perdite Pecuniarie* corrispondenti ai prelievi ed agli acquisti illeciti compiuti da *Terzi* con i dati delle *Carte di Debito* e *Carte di Credito* clonate all'*Assicurato* nel periodo di validità della *Polizza*. La *Clonazione* e l'utilizzo illecito devono avvenire in vigenza di copertura assicurativa.

La garanzia opera per gli importi che non risultano recuperabili dopo che l'*Assicurato* ha dato seguito a tutte le procedure necessarie al recupero delle somme illecitamente sottratte, ivi compresi i casi in cui l'assistenza legale prevista dalla presente *Polizza* ed attivata dal *Contraente*:

- Non prenda in carico il caso
- Non determini il recupero totale delle *Perdite Pecuniarie*

La garanzia non opera per i danni indiretti e per qualsiasi altro costo diverso dagli addebiti conseguenti ad acquisti o prelievi illeciti.

C. Acquisti On-line

Credemassicurazioni indennizza le *Perdite Pecuniarie* corrispondenti agli addebiti sulla *Carta di Credito* relativi agli acquisti on-line di beni o servizi mai ricevuti o aventi caratteristiche diverse da quelle oggetto di compravendita, ivi compresi danneggiamenti o malfunzionamenti. L'acquisto e la denuncia di Sinistro devono avvenire in vigenza di copertura assicurativa.

La garanzia opera per gli importi che non risultano recuperabili dopo che l'*Assicurato* ha dato seguito a tutte le procedure necessarie al recupero delle somme illecitamente sottratte, ivi compresi i casi in cui l'assistenza legale prevista dalla presente *Polizza* ed attivata dal *Contraente*:

- Non prende in carico il caso
- Non determina il recupero totale delle *Perdite Pecuniarie*

La garanzia non opera per i danni indiretti e per qualsiasi altro costo diverso dagli addebiti conseguenti ad acquisti.

D. Furto di Identità

Credemassicurazioni indennizza le *Perdite Pecuniarie* conseguenti:

Alla sottrazione ed all'utilizzo fraudolento da parte di *Terzi* di codici di accesso dell'*Assicurato* a piattaforme o siti internet, per acquistare illecitamente beni o servizi

All'utilizzo fraudolento di documenti di identità falsificati e contenenti i *Dati Personali* dell'Assicurato, per accedere illecitamente a linee di credito

La garanzia opera per gli importi che non risultino recuperabili dopo che l'Assicurato ha dato seguito a tutte le procedure necessarie al recupero delle somme illecitamente sottratte, ivi compresi i casi in cui l'assistenza legale prevista dalla presente *Polizza* ed attivata dal *Contraente*:

- Non prende in carico il caso
- Non determina il recupero totale delle *Perdite Pecuniarie*

La garanzia non opera per i danni indiretti e per qualsiasi altro costo diverso da quanto previsto dalla presente garanzia.

8.2 SOMME ASSICURATE

L'Assicurazione è prestata, se non sono stabiliti specifici *Limiti di Indennizzo*, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* per ogni *Sinistro*. Detto *Massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di *Credemassicurazioni* per tutti i *Sinistri* denunciati in ciascuna *Annualità Assicurativa* e per la totalità delle garanzie di cui alla presente sezione.

Relativamente alle garanzie *Furto di Carte di Debito* e *Clonazione Carte di Debito*, se tali carte sono emesse da Credito Emiliano S.p.A. il *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* è aumentato del 20%.

Se al tempo del *Sinistro* esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse Cose o per gli stessi rischi, la presente *Polizza* è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta indennizzabile da tali altre assicurazioni.



9 CHE COSA NON È ASSICURATO

9.1 RISCHI ESCLUSI

Sono sempre escluse le *Perdite Pecuniarie* verificatesi in occasione di:

- Atti di guerra dichiarata o non, tumulti popolari, scioperi e sommosse, terrorismo e sabotaggio, serrata, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto
- Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazione dell'atomo o da elettromagnetismo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche

La garanzia non opera in caso di dolo del *Contraente/Assicurato*.

Le suddette *Esclusioni* non sono operanti qualora il *Contraente/Assicurato* prova che il *Sinistro* non ha avuto alcun rapporto con i suddetti eventi.



10 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI


10.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo* e le *Franchigie* relative alle garanzie della sezione *Perdite Pecuniarie*:

ART. 8.1 - RISCHIO ASSICURATO	Franchigia	Limiti di Indennizzo
8.1.A Furto di Carte di Credito e Carte di Debito	€ 100 per <i>Sinistro</i>	<i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> per <i>Annualità Assicurativa</i>
8.1.B Clonazione di Carte di Credito e Carte di Debito	€ 100 per <i>Sinistro</i>	<i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> per <i>Annualità Assicurativa</i>
8.1.C Acquisti On-line	€ 100 per <i>Sinistro</i>	50% del <i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> per <i>Annualità Assicurativa</i>

8.1.D Furto di Identità	€ 100 per <i>Sinistro</i>	<p>Per <i>Annualità Assicurativa</i>:</p> <p>a. 50% del <i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> in caso di utilizzo fraudolento da parte di terzi di codici di accesso dell'<i>Assicurato</i> a piattaforme o siti internet per acquistare illecitamente beni o servizi;</p> <p>b. 100% del <i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i> in caso di utilizzo fraudolento da parte di <i>Terzi</i> di documenti di identità falsificati e contenenti i <i>Dati Personali</i> dell'<i>Assicurato</i>, per accedere illecitamente a linee di credito.</p>
-------------------------	---------------------------	---

Esempio



A seguito del *Furto* della *Carta di Credito*, sono effettuati degli acquisti per un totale di 700 €.

<i>Massimale</i> indicato sul modulo di <i>Accettazione della Proposta</i>	<i>Danno subito</i>	<i>Franchigia</i>	<i>Indennizzo</i>
2.500 €	700 €	€ 100 per <i>Sinistro</i>	600 €



11 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Le garanzie di cui alla sezione *Perdite Pecuniarie* operano a condizione che l'*Assicurato* ha dato seguito a tutte le procedure necessarie:

- Al recupero delle somme illecitamente sottratte in caso di *Furto* o *Clonazione* di *Carta di Credito* e/o *Carta di Debito*
- Al recupero delle somme addebitate in caso di acquisto on-line di beni o servizi non conformi o mai ricevuti
- Al disconoscimento delle operazioni illecitamente subite a seguito di *Furto* di identità
- All'attivazione dell'assistenza legale prestata dalla presente *Polizza*

11.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per consentire a *Credemassicurazioni* di effettuare una rapida valutazione del *Sinistro* ed una altrettanto rapida liquidazione, è importante che il *Contraente* produca tutta la documentazione necessaria e compila correttamente il modulo di denuncia del *Sinistro* disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Tale modulo di denuncia può essere presentato tramite l'*Intermediario* oppure inviato direttamente a *Credemassicurazioni* S.p.A. - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, entro 10 giorni dalla data di accadimento del *Sinistro*.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l'*Area Riservata - Home Insurance* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

L'*Assicurato* deve informare *Credemassicurazioni* in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, gli eventuali atti giudiziari relativi al *Sinistro*, la denuncia alle Autorità competenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

11.2 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Credemassicurazioni, esaurite le attività dell'assistenza legale prestata con la presente *Polizza* senza il totale ristoro delle *Perdite Pecuniarie* sofferte, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia, determinato l'*Indennizzo* dovuto e identificato, con la faticosa collaborazione del *Contraente*, il beneficiario dello stesso, provvede entro 25 giorni al pagamento.

Se è stato aperto un *Procedimento Penale* sulla causa del *Sinistro* il pagamento è effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti al punto 9.1 “Rischi esclusi”.

Se il pagamento non è effettuato entro i termini suindicati, *Credemassicurazioni* corrisponderà agli aventi diritto, dal 26esimo giorno fino alla data di effettivo pagamento, gli interessi sulla somma da liquidare calcolati in misura pari al saggio degli interessi legali vigente di cui all'art. 1284, primo comma, Codice Civile, maggiorati dello 0,50%. Le parti escludono pertanto ed espressamente l'applicazione del saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (art. 1284, quarto comma, Codice Civile).

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE



12 CHE COSA POSSO ASSICURARE

12.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni, nei limiti del *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, tiene indenne l'*Assicurato* e il suo *Nucleo Familiare* di quanto questi è tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni e *Perdite Pecuniarie* involontariamente cagionati a *Terzi* a seguito di *Attacco Cyber*.

12.2 ESTENSIONE DELLA GARANZIA

L'*Assicurazione* comprende anche la responsabilità civile derivante all'*Assicurato* per:

- A. Uso improprio di materiale protetto da copyright e/o diritto d'autore
- B. Pubblicazione di contenuti che cagionino a *Terzi* un danno di immagine
- C. Violazione della privacy di *Terzi*
- D. *Diffusione di Dati Personali*

il tutto mediante l'uso di dispositivi elettronici e reti informatiche

Ognuna delle presenti garanzie opera con il limite di risarcimento di € 10.000 per *Sinistro*.

12.3 SOMME ASSICURATE

L'*Assicurazione* è prestata, se non sono stabiliti specifici limiti di risarcimento, fino alla concorrenza del *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta* per ogni *Sinistro*, il quale resta ad ogni effetto unico, anche se coinvolge la responsabilità civile di più *Assicurati*.

Detto *Massimale* costituisce anche la massima esposizione complessiva di *Credemassicurazioni* per tutti i *Sinistri* denunciati in ciascun periodo assicurativo annuo.

13 CHE COSA NON È ASSICURATO



13.1 RISCHI ESCLUSI

Le garanzie di cui alla sezione Responsabilità Civile non sono valide per danni e *Perdite Pecuniarie* derivanti da:

- a) Svolgimento di attività professionali e/o che generano reddito anche in maniera occasionale
- b) *Diffusione* di dati che sono custoditi presso terzi, utilizzando ad esempio un servizio di “cloud”

13.2 SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI

Non sono considerati *Terzi*:

- a) Il coniuge o il convivente more-uxorio, i genitori e i figli dell'*Assicurato*
- b) I parenti e gli affini conviventi in base allo stato di famiglia dell'*Assicurato*
- c) Chiunque altro risulta convivente dell'*Assicurato* sulla base dello stato di famiglia



14 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

14.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo* relativi alle garanzie della sezione Responsabilità Civile:

ART. 12.2 – ESTENSIONE DELLA GARANZIA	Limiti di Indennizzo
12.2.A Responsabilità civile derivante all'Assicurato da uso improprio di materiale protetto da copyright e/o diritto d'autore	€ 10.000 per Annualità Assicurativa
12.2.B Responsabilità civile derivante all'Assicurato per pubblicazione di contenuti che cagionino a Terzi un danno di immagine	€ 10.000 per Annualità Assicurativa
12.2.C Responsabilità civile derivante all'Assicurato per violazione della privacy di Terzi	€ 10.000 per Annualità Assicurativa
12.2.D Responsabilità civile derivante all'Assicurato per Diffusione di Dati Personali	€ 10.000 per Annualità Assicurativa



15 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

15.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Il *Contraente* deve darne avviso scritto alla sede di *Credemassicurazioni*, utilizzando preferibilmente l'apposito modulo di denuncia disponibile sul sito www.credemassicurazioni.it

Tale modulo di denuncia deve essere inoltrato direttamente a *Credemassicurazioni S.p.A.* - Via Luigi Sani 3 - 42121 Reggio Emilia, entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

È possibile inoltrare la richiesta di apertura del *Sinistro* anche tramite l'*Area Riservata - Home Insurance* presente sul sito di *Credemassicurazioni*.

La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le *cause* del *Sinistro*. Alla denuncia devono far seguito nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al *Sinistro*. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile).

15.2 GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO - SPESE LEGALI

Credemassicurazioni assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della *Vertenza* tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, se occorre, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva, *Credemassicurazioni*, a richiesta del *Contraente*, e ferma ogni altra condizione di *Polizza*, continua a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della *Vertenza* fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico di *Credemassicurazioni* le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari al quarto del *Massimale*; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto *Massimale*, le spese sono ripartite tra *Credemassicurazioni* ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. *Credemassicurazioni* non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non sono da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle *Spese di Giustizia* penale.

L'Assicurato, convenuto in un procedimento di mediazione o di risoluzione delle *Vertenze* alternative al contenzioso giudiziale (A.D.R.: Alternative Dispute Resolution), avente ad oggetto una richiesta attinente alla presente assicurazione, ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a *Credemassicurazioni*, trasmettendo ogni informazione e documento utile alla valutazione

del fatto e ad integrazione della denuncia di *Sinistro* ritualmente presentata. In caso di accordi raggiunti in sede stragiudiziale compreso il procedimento di mediazione a cui non ha partecipato *Credemassicurazioni* ovvero non ha potuto partecipare a mezzo di propri incaricati, o comunque in caso di accordi cui *Credemassicurazioni* non ha prestato il proprio specifico assenso, *Credemassicurazioni* non è tenuta a riconoscerne l'esito, né a sostenere il rimborso di somme a qualsivoglia titolo, né i costi, né le spese e le competenze del procedimento.

15.3 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

Il *Contraente* è responsabile verso *Credemassicurazioni* di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui agli articoli 15.1 - Obblighi in caso di *Sinistro* e 15.2 - Gestione delle *Vertenze del Danno - Spese Legali*. Se poi risulta che egli ha agito in connivenza con i danneggiati o ne ha favorito le pretese, decade dai diritti dell'*Assicurazione*.

SEZIONE TUTELA LEGALE

L'*Assicurato* può chiamare il numero gratuito sotto indicato per:

- Una prima consulenza legale in materia contrattualistica
- Informazioni su leggi, decreti e normative vigenti
- Informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione
- Informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'Autorità Giudiziaria

Il numero verde Arag Tel 800-50.80.08 è operativo attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:00, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00.



16 CHE COSA POSSO ASSICURARE

16.1 RISCHIO ASSICURATO

Credemassicurazioni assicura, in sede extragiudiziarie e giudiziarie e nei limiti del *Massimale* indicato sul modulo di *Accettazione della Proposta*, l'assistenza legale e i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, che si rendono necessari a tutela degli interessi dell'*Assicurato* nei casi indicati al successivo punto 16.4 "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

1. Compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della *Vertenza*
2. Compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale
3. Compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da ARAG
4. *Spese di Soccombenza* poste a carico dell'*Assicurato*
5. Spese di esecuzione forzata fino a due casi per *Sinistro*
6. Spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è *obbligatoria*
7. Spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri
8. Compensi dei periti
9. *Spese di Giustizia*
10. Spese di investigazione difensiva nel *Procedimento Penale*

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

16.2 SOGGETTI ASSICURATI

Gli *Assicurati* sono il *Contraente* ed i componenti del suo *Nucleo Familiare* risultante dal certificato di stato famiglia. Nel caso di *Vertenze fra Assicurati* le garanzie operano unicamente a favore del *Contraente*.

16.3 AMBITO DI OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i *Sinistri* relativi alla vita privata degli *Assicurati*, in relazione ad eventi occasionati dall'utilizzo del web e di strumenti digitali, in maniera illecita, da parte di *Terzi*, siano essi noti e/o ignoti.

16.4 CASI ASSICURATI

Vengono coperti gli oneri previsti dall'art.16.1 - Rischio assicurato, nei seguenti casi:

1. Danni subiti

Sono coperte le spese sostenute per la *Richiesta di Risarcimento* per danni extra contrattuali subiti per *Fatti Illeciti di Terzi*, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell'Assicurato su pagine web e su social e media network.

Sono coperte anche le spese sostenute per recuperare il danno subito dalla trasmissione da parte di *Terzi* di virus informatici tramite internet e posta elettronica.

La prestazione opera a condizione che sia instaurato un *Procedimento Penale* nel quale il responsabile è rinviato a giudizio. In tal caso sono coperte anche le spese sostenute per la redazione della denuncia/querela.

2. Delitti colposi o contravvenzioni

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, commessi tramite l'utilizzo del web.

3. Delitti dolosi

Sono coperte le spese sostenute in procedimenti penali per delitti dolosi, commessi tramite l'utilizzo del web.

La garanzia opera quando:

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato
- Il *Reato* è derubricato da doloso a colposo
- Il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non è previsto dalla legge come *Reato*

La garanzia non opera nei casi di estinzione del *Reato* per qualsiasi altra causa.

Nel caso di sentenza definitiva diversa da assoluzione o da derubricazione del *Reato* da doloso a colposo ARAG richiede all'Assicurato il rimborso di quanto anticipato per la difesa in ogni grado di giudizio.

L'Assicurato ha l'obbligo di trasmettere ad ARAG la sentenza nel più breve tempo possibile.

4. Ambito Privacy

Sono coperte le spese sostenute in materia di protezione dei *Dati Personali*, compresi i reclami all'autorità competente, segnalazioni e ricorsi.

In questa materia sono coperte anche le spese sostenute per resistere alla *Richiesta di Risarcimento di Terzi* per danni extra contrattuali causati dall'Assicurato, a secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza in violazione della materia di Privacy – Regolamento europeo.

In tutti gli altri casi, ovvero quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.

5. Danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla *Richiesta di Risarcimento di Terzi* per danni extra contrattuali causati dagli assicurati.

La garanzia opera a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi, ovvero quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera.

6. Acquisti su portali

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* contrattuali relative agli acquisti su portali di e-commerce (commercio elettronico), se il valore in lite è pari o superiore a € 200 (duecento).

7. Fornitori di servizi web

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* contrattuali con:

- a. il fornitore del servizio di connessione internet del *Contraente*
- b. il fornitore del servizio di posta elettronica e/o di posta certificata del *Contraente*

Il valore in lite deve essere pari o superiore a € 200 (duecento).

8. Uso fraudolento

Sono coperte le spese sostenute per le *Vertenze* contrattuali relativi all'uso fraudolento da parte di *Terzi* delle *Carte di Credito* dell'Assicurato sia tramite il web sia tramite altre modalità.

9. Ripristino onorabilità creditizia dell'Assicurato

Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza legale per il ripristino dell'onorabilità dell'Assicurato a seguito di cause pendenti e/o protesti al fine di ottenere la cancellazione dai pubblici registri in caso di *Furto* di identità e/o di utilizzo contrario alla legge da parte di *Terzi* dei *Dati Personali* o finanziari dell'Assicurato sia sul web sia tramite altre modalità.

10. Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Sono coperte le spese sostenute per l'assistenza legale, in caso di frode creditizia, davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) in materia di operazione e servizi bancari e finanziari, così come regolato dalle disposizioni della Banca d'Italia e dalle altre disposizioni vigenti, in tema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e Banche o Finanziarie.

16.5 SOMME ASSICURATE

Le garanzie della presente sezione operano con un *Massimale* di € 10.000 per singolo *Sinistro* e con un *Massimale* di € 50.000 per *Annualità Assicurativa*. Il *Massimale* della copertura è indicato nel modulo di *Accettazione della Proposta*.



17 CHE COSA NON È ASSICURATO

17.1 RISCHI ESCLUSI

Se nella *Polizza* non è previsto diversamente, le garanzie non operano per *Sinistri* relativi a:

- c. Diritto di famiglia, successioni e donazioni
- d. Materia fiscale o amministrativa
- e. Fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- f. Attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione delle *Vertenze* conseguenti a trattamenti medici
- g. Fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali è riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme
- h. Fatti volontari degli *Assicurati*
- i. Fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente
- j. Per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, aeromobili, imbarcazioni, navi e natanti da diporto (ai sensi dall'art. 3 del D. Lgs. 171/2005)
- k. Esercizio della professione o attività medica o della professione sanitaria di ostetrica o all'attività di lavoro autonomo o di impresa
- l. Controversie derivanti da prestazioni mediche aventi finalità esclusivamente estetica, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva
- m. Immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato
- n. Compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, e a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali
- o. Casi di adesione a class action
- p. Casi di difesa penale per *Reati* di diffamazione e diffamazione a mezzo stampa commessi da giornalisti nell'ambito professionale
- q. Difesa penale per abuso di minori

17.2 SPESE NON COPERTE DAL CONTRATTO

Quando l'Assicurato è coinvolto in una *Vertenza*, *Credemassicurazioni* non copre le seguenti spese:

- Compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite
- Compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale
- Compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG
- Spese per l'indennità di trasferta
- Spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per *Sinistro*
- Spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria
- Imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle *Spese di Giustizia*
- Multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere
- Spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali

- Spese non concordate con ARAG
- In caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari

Credemassicurazioni inoltre non copre:

1. Nei danni subiti: le spese sostenute se non c'è il rinvio a giudizio del *Terzo*.
2. Nei delitti dolosi: le spese sostenute nei casi di estinzione del *Reato* diversi da assoluzione, derubricazione da doloso a colposo e archiviazione per infondatezza della notizia di *Reato* o perché il fatto non sussiste.
3. Nella difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante della Privacy: le spese sostenute quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza
4. Nei danni causati: le spese sostenute quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza
5. Nelle *Vertenze* per acquisti su portali: le spese sostenute se il valore in lite è inferiore a € 200 (duecento).
6. Nelle *Vertenze* con i fornitori di servizi web: le spese sostenute se il valore in lite è inferiore a € 200 (duecento).
7. Le spese sostenute per la *Fase Stragiudiziale* se non è gestita da ARAG
8. Le spese sostenute per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione delle *Vertenze* e per l'intervento del *Perito* o del consulente tecnico di parte, se non preventivamente autorizzate da ARAG.



18 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

18.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo* relativi alle garanzie della sezione Tutela Legale:

ART. 16.1 - RISCHIO ASSICURATO	Limiti di Indennizzo
Tutela Legale	Massimale di € 10.000 per singolo <i>Sinistro</i> e con un Massimale di € 50.000 per <i>Annualità Assicurativa</i>



19 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

La gestione dei *Sinistri* Tutela Legale è stata affidata da *Credemassicurazioni* a:

ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio n. 59 - 37135 Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'*Assicurato* può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- Telefono centralino: 045/8290411
- Mail per invio nuove denunce di *Sinistro*: denunce@arag.it
- Fax per invio nuove denunce di *Sinistro*: 045/8290557
- Mail per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro*: sinistri@arag.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del *Sinistro* 045/8290449

19.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- A. La denuncia del *Sinistro* deve essere presentata tempestivamente a *Credemassicurazioni* e/o ad ARAG nel momento in cui l'*Assicurato* ne ha conoscenza e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.
- B. L'*Assicurato* deve informare *Credemassicurazioni* e/o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del *Sinistro*, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.
- C. L'*Assicurato* ha l'onere di fornire le prove e argomentazioni per permettere ad ARAG di valutare la copertura assicurativa

delle spese della *Fase Giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni.

D. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del *Sinistro*, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che intervengono.

19.2 GESTIONE DEL SINISTRO, SCELTA DELL'AVVOCATO E PAGAMENTO DELLE SPESE

Ricevuta la denuncia del *Sinistro* ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*.

La *Fase Stragiudiziale* è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la *Vertenza* con l'accordo delle parti e si riserva di demandarne la gestione ad un avvocato di propria scelta.

Per valutare la copertura assicurativa delle spese della *Fase Giudiziale*, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire.

Per la *Fase Giudiziale* l'*Assicurato* ha il diritto di scegliere un avvocato tra gli iscritti all'albo:

- Dell'ufficio giudiziario competente per la *Vertenza*
- Del proprio luogo di residenza o sede legale; in caso di domiciliazione, ARAG indica l'avvocato domiciliatario

L'incarico all'avvocato o al *Perito*, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'*Assicurato*, pertanto ARAG non è responsabile del loro operato.

Le spese per gli accordi economici tra *Assicurato* e avvocato, per la transazione della *Vertenza* e per l'intervento del *Perito* o del consulente tecnico di parte sono coperte solo se preventivamente autorizzate da ARAG. ARAG può pagare direttamente i compensi al professionista dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene in esecuzione del contratto di assicurazione e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista.

Se l'*Assicurato* paga direttamente il professionista, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo aver ricevuto la documentazione comprovante il pagamento.

Il pagamento delle spese coperte dalla *Polizza* avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

19.3 RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE

L'*Assicurato* è obbligato a restituire le spese che sono state anticipate da ARAG:

- Quando ha diritto di recuperarle dalla controparte
- Nei delitti dolosi, se il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del *Reato* da doloso a colposo

L'*Assicurato* ha l'obbligo di trasmettere tempestivamente ad ARAG la copia della sentenza definitiva o il riscontro dato da *Credemassicurazioni* di responsabilità civile.

19.4 DISACCORDO CON ARAG IN MERITO ALLA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI

In caso di disaccordo tra l'*Assicurato* e ARAG in merito alla gestione del *Sinistro*, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.

L'*Assicurato* ha comunque il diritto di scegliere il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.

19.5 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Sono coperti i *Sinistri* che sono avvenuti:

- Dalla data di efficacia presente in *Polizza* per il *Danno* o presunto *Danno* extra contrattuale e per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- Trascorsi tre mesi dalla data di effetto della *Polizza* in tutti gli altri casi. Se la *Polizza* è emessa senza interruzione della copertura per lo stesso rischio, dopo una precedente *Polizza*, il periodo di 3 (tre) mesi opera soltanto per le garanzie non previste nella precedente *Polizza*

19.6 QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

La data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica l'evento a seguito del quale insorge la *Vertenza*.

- L'evento, in base alla natura della *Vertenza*, è inteso come:
- Il *Danno* o presunto *Danno* extra contrattuale subito o causato dall'*Assicurato*
- La violazione o presunta violazione del contratto
- La violazione o la presunta violazione della norma di legge

In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, la data di avvenimento del *Sinistro* è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.

19.7 UNICO SINISTRO

Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili allo stesso contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico *Sinistro* e la data di insorgenza è quella del primo evento dannoso.

Se più *Assicurati* sono coinvolti in uno stesso *Sinistro*, la garanzia opera con un unico *Massimale* che è equamente ripartito tra tutti gli *Assicurati* a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del *Sinistro* il *Massimale* per *Sinistro* non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli *Assicurati* che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle spese sostenute.

19.8 OPERATIVITÀ DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'*Assicurato*, le garanzie previste in *Polizza* operano a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del *Massimale* dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza.

In tutti gli altri casi la presente *Polizza*, nei limiti del *Massimale*, delle garanzie e delle eventuali garanzie opzionali acquistate, opera a primo rischio.

SEZIONE ASSISTENZA



20 CHE COSA POSSO ASSICURARE

20.1 RISCHIO ASSICURATO

All'*Assicurato* che si trova in difficoltà a seguito di *Attacco Cyber*, *Cyberbullismo*, *Cyberstalking*, *Molestie* attraverso gli strumenti della rete e/o *Revenge Porn*, ciascuna prestazione è erogata secondo le modalità descritte e può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per *Annualità Assicurativa*.

20.2 PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA INFORMATICA

A. Recupero Dati Informatici

Se a seguito di *Attacco Cyber* è compromesso il supporto di memoria del dispositivo di proprietà dell'*Assicurato* (computer, smartphone, tablet e relativi supporti di memoria) e si renda necessaria l'eliminazione di files dannosi, non eliminabili con i software antivirus in dotazione all'*Assicurato*, e/o il contestuale recupero dei *Dati Informatici* non compromessi, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare gli specialisti convenzionati.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per *Sinistro*. È compreso il costo di manodopera per il lavoro di recupero dati. Se la *Centrale Operativa* non riesca a reperire uno specialista e l'*Assicurato* provveda autonomamente a recuperare i dati, *Credemassicurazioni* rimborserà le spese per l'assistenza informatica fino ad un importo massimo di € 500.

Su richiesta della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* è tenuto ad allegare alla richiesta di rimborso, l'indicazione dettagliata dell'intervento informatico effettuato.

La prestazione non opera:

- In caso danni accidentali ai dispositivi e/o ai supporti di memoria
- In caso di errori operativi da parte dell'*Assicurato*

B. Cancellazione Dati Informatici da supporti danneggiati

Se a seguito dell'erogazione della prestazione "Recupero *Dati Informatici*", secondo il parere dello specialista informatico intervenuto risulta impossibile l'eliminazione selettiva dei files dannosi e/o il recupero degli stessi, su richiesta dell'*Assicurato*, la *Centrale Operativa* provvede ad attivare lo stesso o altri specialisti informatici convenzionati per la procedura di cancellazione definitiva dei dati dai supporti danneggiati, con formattazione e ripristino del sistema operativo.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 500 per *Sinistro*.

Se la *Centrale Operativa* non riesce a reperire uno specialista e l'*Assicurato* provvede autonomamente a far cancellare i dati, *Credemassicurazioni* rimborsa le spese per l'assistenza informatica fino ad un importo massimo di € 500.

Su richiesta della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* è tenuto ad allegare alla richiesta di rimborso, l'indicazione dettagliata dell'intervento informatico effettuato.

La prestazione non opera:

- In caso di danni accidentali ai dispositivi e/o ai supporti di memoria
- In caso di errori operativi da parte dell'Assicurato

C. Reperimento specialisti e consulenza informatica

In conseguenza di un *Attacco Cyber* che rende impossibile l'accesso ai *Dati Informatici* contenuti nei supporti danneggiati, su richiesta dell'Assicurato la *Centrale Operativa* provvede a metterlo in contatto telefonico con gli specialisti convenzionati per una consulenza tecnica sulle condizioni dell'apparecchio e per attivare le eventuali operazioni di recupero dati.

Restano a carico dell'Assicurato tutte le spese per l'erogazione della prestazione da parte degli specialisti informatici.

20.3 PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA IN VIAGGIO

A. Anticipo spese di prima necessità

Se l'Assicurato, nel corso di un viaggio, debba sostenere spese impreviste in quanto è vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della *Carta di Credito*, a seguito del quale si accerta l'inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la *Centrale Operativa* provvede a pagare per suo conto, a titolo di prestito senza interessi, le spese giustificate da idonea documentazione fino alla concorrenza di € 1.500 per *Sinistro*.

Poiché tale pagamento rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato deve fornire garanzie bancarie o d'altro tipo, ritenute adeguate dalla *Centrale Operativa*, per la restituzione dell'anticipo.

Al rientro alla propria residenza l'Assicurato è tenuto a rimborsare alla *Centrale Operativa* la somma anticipata al massimo entro 30 giorni dalla richiesta di restituzione.

B. Rientro anticipato o proseguimento del viaggio

Se l'Assicurato, nel corso di un viaggio, ha la necessità di rientrare alla propria residenza o decide di cambiare destinazione, in quanto è vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della *Carta di Credito*, a seguito del quale si accerta l'inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la *Centrale Operativa* procura all'Assicurato e al suo *Nucleo Familiare* i biglietti aerei (classe economica) o ferroviari (prima classe), fino alla concorrenza di € 500 per *Sinistro*, qualora si trovano in viaggio ad oltre 50 km dalla residenza.

L'Assicurato è tenuto a fornire, su richiesta della *Centrale Operativa* ed al massimo entro 30 giorni, copia della denuncia di truffa alle autorità di Pubblica Sicurezza del luogo in cui si trova.

C. Pernottamento in hotel

Se l'Assicurato, nel corso di un viaggio, ha la necessità di pernottare in un albergo, in quanto è vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della *Carta di Credito*, a seguito del quale si accerta l'inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la *Centrale Operativa* provvederà a prenotare il pernottamento in un albergo del posto, per l'intero *Nucleo Familiare*, tenendo a proprio carico i costi per un massimo di due notti e di € 300 per *Sinistro*.

L'Assicurato è tenuto a fornire, su richiesta della *Centrale Operativa* ed al massimo entro 30 giorni, copia della denuncia di truffa alle autorità di Pubblica Sicurezza del luogo in cui si trova.

D. Interprete a disposizione all'estero

Se l'Assicurato, nel corso di un viaggio, ha la necessità di sporgere denuncia alle autorità di Pubblica Sicurezza del posto in cui si trova, richiedendo la presenza di un interprete, in quanto è vittima di una truffa attraverso gli strumenti della rete e/o di indebito utilizzo della *Carta di Credito*, a seguito del quale si accerta l'inesistenza della struttura prenotata e/o della prenotazione effettuata, la *Centrale Operativa*, compatibilmente con le disponibilità locali, provvede a reperirlo ed inviarlo sul posto in cui si trova l'Assicurato.

La prestazione opera fino alla concorrenza di € 300 per *Sinistro*.

L'Assicurato è tenuto a fornire copia della denuncia, su richiesta della *Centrale Operativa*, al massimo entro 30 giorni.

20.4 PRESTAZIONI E SERVIZI - ASSISTENZA ALLA PERSONA

A. Supporto psicologico

Il supporto psicologico ha lo scopo di soddisfare un'eventuale richiesta di ascolto nei momenti successivi al verificarsi di un evento significativo o traumatico, che comporta per l'Assicurato una situazione di disagio e di stress psicofisico.

Se l'Assicurato necessita di un supporto psicologico prescritto dal medico di base o da altro medico specialista a seguito di stress psicofisico causato da: *Cyberbullismo*, *Cyberstalking*, *Molestie* attraverso gli strumenti della rete e/o *Revenge Porn*, la *Centrale Operativa*, previo colloquio telefonico di valutazione con i propri medici, organizza, se richieste entro 90 giorni dal *Sinistro*, ovvero dal momento in cui è stata posta la diagnosi per la prima volta, delle sedute di psicoterapia a domicilio o presso lo studio di un professionista.

La prestazione opera, previo invio della prescrizione medica attestante la data in cui è stato diagnosticato il disturbo psicologico, fino alla concorrenza di € 800 per *Annualità Assicurativa*.



21 CHE COSA NON È ASSICURATO

21.1 RISCHI ESCLUSI

Credemassicurazioni non eroga le prestazioni qualora il Sinistro sia conseguenza diretta di:

- Trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o provocati) e accelerazioni di particelle atomiche
- Stato di guerra dichiarata o stato di belligeranza di fatto, insurrezioni, saccheggi, occupazioni militari
- Eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura
- Atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato

Valgono inoltre le specifiche *Esclusioni* o deroghe eventualmente previste nelle singole prestazioni.



22 LIMITI, FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

22.1 LIMITI DI INDENNIZZO

Si riportano nella seguente tabella i *Limiti di Indennizzo* relativi alle garanzie della sezione Assistenza:

ART. 20.2 - ASSISTENZA INFORMATICA	Limite dei costi a carico di Credemassicurazioni
20.2.A Recupero Dati Informatici	€ 500 per Sinistro
20.2.B Cancellazione Dati Informatici da supporti danneggiati	€ 500 per Sinistro
20.2.C Reperimento specialisti e consulenza informatica	-
ART. 20.3 - ASSISTENZA IN VIAGGIO	Limite dei costi a carico di Credemassicurazioni
20.3.A Anticipo spese di prima necessità	€ 1.500 per Sinistro
20.3.B Rientro anticipato o proseguimento del viaggio	€ 500 per Sinistro
20.3.C Pernottamento in hotel	€ 300 per Sinistro
20.3.D Interprete a disposizione all'estero	€ 300 per Sinistro
ART. 20.4 - ASSISTENZA ALLA PERSONA	Limite dei costi a carico di Credemassicurazioni
20.4.A Supporto psicologico	€ 800 per Annualità Assicurativa

Ciascuna prestazione può essere fornita fino a tre volte per ciascun tipo e per Annualità Assicurativa.



23 CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Credemassicurazioni eroga le prestazioni di assistenza e/o i servizi aggiuntivi nel caso si rendano necessari a causa degli eventi di seguito indicati, avvalendosi di *Blue Assistance*, società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

23.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Per poter usufruire delle garanzie di Assistenza, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisce in sua vece, deve contattare la *Centrale Operativa*, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, a mezzo telefono:

DALL'ITALIA	DALL'ESTERO
NUMERO VERDE 800-896991	011-7425566

L'Assicurato deve comunicare:

- Le proprie generalità
- Il numero di *Polizza*
- Il tipo di prestazione richiesta
- Il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta

Gli interventi di assistenza devono essere esclusivamente disposti dalla *Centrale Operativa* pena la decadenza del diritto alla prestazione.

Per attivare la garanzia l'Assicurato deve contattare immediatamente la *Centrale Operativa* e deve:

- Fornire ogni informazione richiesta
- Fornire copia della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza
- Per la sola prestazione "Supporto psicologico", inviare prescrizione medica, proveniente dal medico di base o specialista, o dalla struttura sanitaria presso cui l'Assicurato è stato eventualmente ricoverato, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato

Credemassicurazioni ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto a far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni.

23.2 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Credemassicurazioni non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in denaro o in natura in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite od usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi. *Credemassicurazioni* non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietano l'intervento di assistenza previsto.

23.3 EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Nel caso in cui le prestazioni erogate dalla *Centrale Operativa* superano i *Massimali* previsti o prevedono dei costi a carico dell'Assicurato, quest'ultimo deve concordare con la *Centrale Operativa* stessa sufficienti garanzie di rimborso. Nel caso in cui l'Assicurato è autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in *Polizza*, deve inoltrare alla *Centrale Operativa* le domande di restituzione corredate dai documenti giustificativi in originale.

23.4 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Credemassicurazioni si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di assistenza che si accertano non essere dovute in base alle *Condizioni di Assicurazione*.



Il sottoscritto Contraente, le cui generalità sono riportate di seguito, propone a Credemassicurazioni S.p.A. la conclusione del presente contratto assicurativo alle condizioni di seguito riportate e secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Contraente

cognome e nome	codice fiscale
indirizzo	e-mail

Estremi della proposta

numero proposta	convenzione		
	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)

LA TUA PROTEZIONE

	prescelto	premio imponibile annuo	imposte	premio lordo annuo
PERDITE PECUNIARIE				
RESPONSABILITA' CIVILE				
ASSISTENZA				
TUTELA LEGALE				
massimale perdite pecuniarie 2.500 € per anno assicurativo	franchigia perdite pecuniarie 100 €	massimale responsabilità civile 50.000 € per anno assicurativo	massimale tutela legale 10.000 € per sinistro	

Premio totale

	imponibile	imposte	totale
Premio alla firma			
Premio rate successive			
Premio annuo			

note

Consenso per la modalità di trasmissione della documentazione ex art. 120 quater D. Lgs. 209/2005

Il Contraente:

- dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo PROTEZIONE CYBER tramite consegna su file in formato PDF attraverso i canali digitali/telematici dell'Intermediario scelti dal Contraente e comunque messi a disposizione sul sito internet dell'Intermediario o di Credemassicurazioni, dichiarando di aver ricevuto la documentazione precontrattuale prima della sottoscrizione. Il Contraente dichiara altresì di avere regolare accesso ad internet, che attesta mediante l'indicazione del proprio indirizzo mail già fornito ai fini dello svolgimento del presente rapporto. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione su supporto cartaceo;
- non dà il proprio consenso a ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale del prodotto assicurativo PROTEZIONE CYBER nei termini indicati al punto precedente. Dichiara, pertanto, di aver ricevuto gratuitamente, prima della sottoscrizione, copia cartacea della documentazione precontrattuale. Resta ferma la facoltà per il Contraente di richiedere la trasmissione della documentazione nei termini indicati al punto precedente.

firma Contraente



Contraente

cognome e nome	codice fiscale
indirizzo	e-mail

Estremi della proposta

numero proposta	convenzione		
	data emissione	decorrenza (ora, gg.)	scadenza (ora, gg.)

AVVERTENZA

Credemassicurazioni rende noto che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto di assicurazione possono compromettere totalmente o parzialmente il diritto alla prestazione ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. È fatto salvo il diritto all'oblio oncologico.

Dichiarazioni del Contraente

Il Contraente dichiara:

- di aver ricevuto e letto il documento di informativa precontrattuale ai sensi del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, denominato Modulo unico precontrattuale (MUP) per i prodotti assicurativi
- di aver ricevuto e letto il Set Informativo (CRSMO08927XUE0226), comprensivo dei seguenti documenti: DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni, Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario, Fac - Simile del modulo di Proposta di Assicurazione**
- di essere a conoscenza delle modalità per l'esercizio del diritto di recesso come espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione**
- di accettare interamente le condizioni della presente proposta e con esse le altre condizioni che formano il Contratto
- di essere a conoscenza che gli eventuali rimborsi e/o eventuali liquidazioni di sinistro a lui spettanti, fatto salvo diverse disposizioni impartite nel corso della durata contrattuale ovvero in sede di liquidazione del sinistro, saranno accreditate sul proprio conto corrente di corrispondenza

Il Contraente:

- dà atto che le informazioni necessarie a valutare sia le proprie richieste ed esigenze assicurative ai fini della conclusione del Contratto sia l'adeguatezza del Contratto offerto, sono state raccolte prima della sottoscrizione della presente Proposta.**
- prende atto che l'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato alla voce "decorrenza dell'assicurazione", se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno in cui Credemassicurazioni abbia avuto notizia certa dell'avvenuto pagamento e cessa alle ore 24 del giorno indicato alla voce "scadenza dell'assicurazione" (fatto salvo quanto previsto dall'art. 3.3 delle Condizioni di Assicurazione)

Il Contratto si intende concluso al momento della ricezione, da parte del Contraente, dell'Accettazione della Presente Proposta, come previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

firma Contraente

Condizioni espressamente accettate

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Contraente dichiara di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli il cui testo è riportato nelle "Condizioni di Assicurazione", che formano parte integrante del presente contratto:

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE -> art. 1 Obblighi del Contraente; art. 2.1 - Conclusione, decorrenza, durata dell'assicurazione; art. 2.2 - Tacito rinnovo dell'assicurazione; art. 3.2 Disdetta della polizza; art. 4.1 Pagamento del premio; art. 5.1 - Dove vale la copertura; art. 6.1 - Controversie

SEZIONE PERDITE PECUNIARIE -> art. 9 Che cosa non è assicurato; art. 10 Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 11.1 Obblighi in caso di sinistro; **SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE** -> art. 13 Che cosa non è assicurato; art. 14 Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 15.1 Obblighi in caso di sinistro;

SEZIONE TUTELA LEGALE -> art. 17 Che cosa non è assicurato; art. 18 Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 19.1 Obblighi in caso di sinistro; **SEZIONE ASSISTENZA** -> art. 21 Che cosa non è assicurato; art. 22 Limiti, Franchigie e/o Scoperti; art. 23.1 Obblighi in caso di sinistro.

firma Contraente

Periodicità del premio e mezzi di pagamento

Il premio, annuale e pagabile in un'unica soluzione per ciascun periodo annuo, è dovuto alla data di decorrenza della polizza. La modalità di pagamento prevista è l'addebito diretto su conto corrente bancario così come maggiormente dettagliato all'art. 4.1 delle Condizioni di Assicurazione.

luogo e data
cognome, nome e visto incaricato per verifica firma e poteri
intermediario





Spett.le Credemassicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Sani 3
42121 Reggio Emilia RE

Protezione Cyber: denunciemo un sinistro

Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta. Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su www.credemassicurazioni.it oppure consegnare tutta la documentazione all'intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura. Ti serve una mano per la compilazione? Contatta il numero verde gratuito 800.27.33.36

- Numero di polizza _____
- Filiale _____
- Nome del tuo gestore _____

Dati dell'assicurato - allegare sempre copia del documento d'identità e del codice fiscale

Cognome e Nome		Data di nascita / /
Indirizzo completo		Codice fiscale
E-mail	Telefono	

Estremi della polizza assicurativa

Numero di polizza	Filiale	Nome del tuo gestore
-------------------	---------	----------------------

Denuncia di sinistro

Data e ora di accadimento	Luogo di accadimento
Breve descrizione di cosa è accaduto	

Richiedo pertanto di attivare le seguenti garanzie:

<input type="checkbox"/>	Furto di Carte di Credito e Carte di Debito
<input type="checkbox"/>	Clonazione di Carte di Credito e Carte di Debito
<input type="checkbox"/>	Acquisti On-line
<input type="checkbox"/>	Furto di Identità
<input type="checkbox"/>	Responsabilità civile

Ricorda di allegare sempre la denuncia sporta presso le autorità competenti ed ogni eventuale altro documento utile.

Data _____/_____/_____

Firma (leggibile) _____

Per attivare le prestazioni della garanzia **TUTELA LEGALE**, puoi rivolgerti direttamente ad ARAG ai seguenti recapiti:

- Telefono centralino: 045.8290411
- Fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557
- Mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it
- Fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449

Per attivare le garanzie della sezione **ASSISTENZA**, contatta la Centrale Operativa di Blue Assistance, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, al numero verde gratuito 800-896991 (dall'estero: prefisso internazionale seguito da 011-7425566), comunicando i seguenti dati:

- Generalità
- Numero di polizza
- Tipo di assistenza richiesta (ad esempio reperimento specialisti e consulenza informatica)